



## NASPI indennità disoccupazione

### COS'E'

La **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego** (NASPI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASPI è erogata su domanda dell'interessato.

### A CHI E' RIVOLTA

La NASPI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

- apprendisti
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni

Non possono accedere alla prestazione:

- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASPI

Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASPI.



## COME FUNZIONA: Decorrenza e Durata

L'indennità di disoccupazione NASPI spetta a partire:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione (articolo 9, decreto legislativo n. 22/2015). La NASPI è **corrisposta mensilmente** per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASPI.

## QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo stabilito annualmente dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016), rivalutata ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di 1.195 euro, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo stabilito dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016) sommato al 25% della differenza tra la



retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con legge (pari per il 2015 e per il 2016 a 1.300 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese. L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. Dal 1° maggio 2015, per i soci lavoratori delle cooperative (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602) e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato la misura della NASPI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

L'importo dell'indennità **si riduce** nei seguenti casi:

- attività svolta in forma autonoma che genera un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – e cioè pari a 4.800 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi presunti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità, o la fine dell'anno, se antecedente. Il soggetto beneficiario deve informare l'INPS – utilizzando il modulo NASPI-com entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASPI, se l'attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Ove l'attività sussista, la mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASPI
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o la fine dell'anno, se antecedente, a condizione che il percettore comunichi all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di NASPI, se antecedente, e che il datore di lavoro o l'utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il



soggetto ha prestato la propria attività lavorativa e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti

- se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti con diritto alla indennità di disoccupazione e se il reddito percepito corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. In questo caso la NASPI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o la fine dell'anno, se antecedente, a condizione che il percettore comunichi all'INPS entro un mese il reddito annuo presunto che prevede di trarre dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero
- se il soggetto percettore dell'indennità svolge attività di lavoro accessorio con reddito annuo previsto tra 3.000 e 7.000 euro. L'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità, o la fine dell'anno se antecedente. Per evitare la decadenza dalla prestazione, si deve comunicare all'INPS il reddito annuo presunto derivante dall'attività entro un mese dal momento in cui si prevede il superamento di 3.000 euro di reddito annuo derivanti dal lavoro accessorio o, se l'attività preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di NASPI
- rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, se il reddito prodotto permette il mantenimento dello stato di disoccupazione a condizione che il percettore comunichi all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda, se antecedente. In questo caso l'importo della NASPI è ridotto in misura pari all'80% del reddito

L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).



## SOSPENSIONE E DECADENZA

La prestazione è **sospesa** in caso di:

- **rioccupazione** con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per calcolare il periodo di sospensione si considera la durata del rapporto di lavoro e non le giornate effettivamente lavorate. Dopo un periodo di sospensione di massimo sei mesi, l'indennità riprende per il periodo residuo (circolare 12 maggio 2015 n. 94)
- **nuova occupazione** con contratto di massimo sei mesi in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi extracomunitari
- **mancata comunicazione** all'INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi

La prestazione **decade** se il lavoratore:

- perde lo stato di disoccupazione
- inizia un'attività di lavoro subordinato, senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASPI, il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASPI
- inizia un'attività lavorativa autonoma senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato
- acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASPI
- nei casi previsti dall'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015 non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l'Impiego

L'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sugli obblighi di



partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l'articolo 21, l'inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza della NASPI e dello stato di disoccupazione.

SARAI IN OGNI CASO CONTATTATO DA UN CONSULENTE DEDICATO NEL CASO DI INTEGRAZIONI O PER QUALSIASI CHIARIMENTO NECESSARIO.

AVVERTENZA: La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.